



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

*Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

2013/0025(COD)

11.12.2013

EMENDAMENTI 414 - 547

Progetto di relazione
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(PE523.003v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Proposta di direttiva
(COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 414
Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), informano l'UIF e/o un idoneo organo di autoregolamentazione della professione, come stabilito all'articolo 33, paragrafo 1, se sospettano o hanno motivo ragionevole di sospettare che i loro servizi siano utilizzati in modo improprio per attività criminose, tra cui, in particolare, quelle definite all'articolo 3, paragrafo 4, e per l'elusione fiscale aggressiva.

Or. en

Motivazione

I revisori dei conti, i consulenti tributari e gli avvocati, in particolare, hanno il dovere di assicurare che i loro servizi non facilitino i reati fiscali o l'elusione fiscale aggressiva e devono informare l'autorità competente in caso di attività sospette, ove necessario.

Emendamento 415
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono

richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Se, nell'ambito dell'UIF, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, occorre garantire il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.

Se uno Stato membro conferisce la competenza di eseguire controlli ufficiali a una o più UIF diverse dall'UIF centrale, in particolare le UIF a livello locale o regionale, occorre garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le UIF interessate.

Or. en

Motivazione

Equivalente al regolamento (CE) n. 882/2004

Emendamento 416 Judith Sargentini

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere **(e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e** di comunicare **alle** autorità competenti **le informazioni che riguardano un possibile** riciclaggio di proventi di attività criminose **o** reato presupposto associato **oppure un possibile** finanziamento del terrorismo, **o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.** Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale **indipendente e autonoma a livello operativo.** Essa è incaricata di ricevere e **analizzare le segnalazioni di operazioni sospette e le altre informazioni relative a un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose, a reati presupposti associati o a un possibile finanziamento del terrorismo.** **L'UIF è responsabile** di comunicare **a tutte le** autorità competenti **i risultati della propria analisi, qualora vi siano motivi di sospettare il** riciclaggio di proventi di attività criminose, reato presupposto associato **o** finanziamento del

terrorismo. ***Può ottenere, inoltre, informazioni aggiuntive dagli enti obbligati.*** Sono messe a disposizione dell'UIF risorse ***finanziarie, tecniche e umane*** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili. ***Gli Stati membri assicurano che l'UIF non sia soggetta a interferenze indebite.***

Or. en

Emendamento 417

Ana Gomes

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato, ***compresi i reati fiscali***, oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse ***finanziarie, tecniche e umane*** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili. ***Gli Stati membri assicurano che l'UIF non sia soggetta a interferenze indebite.***

Or. en

Emendamento 418

Cecilia Wikström

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato, ***compresi i reati fiscali***, oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse ***finanziarie, tecniche e umane*** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili. ***Gli Stati membri assicurano che l'UIF non sia soggetta a interferenze indebite.***

Or. en

Emendamento 419

Jürgen Klute

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato, ***compresi i reati fiscali***, oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse ***finanziarie, tecniche e umane*** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili. ***Gli Stati membri assicurano che l'UIF non sia soggetta a interferenze indebite.***

Emendamento 420
Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse **finanziarie, tecniche e umane** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili. ***Gli Stati membri assicurano che l'UIF non sia soggetta a interferenze indebite.***

Emendamento 421
Graham Watson

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto

associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse **finanziarie, umane e tecniche** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Or. en

Emendamento 422
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. **Sono** messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. **Gli Stati membri garantiscono che siano** messe a disposizione dell'UIF risorse **finanziarie e umane** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Or. en

Emendamento 423
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e **di comunicare alle autorità competenti** le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, **o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali**. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnate.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale **indipendente a livello operativo**. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare **le segnalazioni di operazioni sospette e altre** informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato, **compresi i reati fiscali**, oppure un possibile finanziamento del terrorismo, **come** richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnate.

Or. en

Emendamento 424

Cornelis de Jong

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono a che l'UIF abbia pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Inoltre ciascuna UIF risponde alle richieste di informazioni delle autorità di contrasto del proprio Stato membro, a meno che ragioni circostanziate inducano a supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che l'UIF abbia pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Inoltre ciascuna UIF risponde alle richieste di informazioni delle autorità di contrasto del proprio Stato membro, a meno che ragioni circostanziate inducano a supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli

scopi per cui è stata richiesta.

scopi per cui è stata richiesta. ***Gli Stati membri chiedono alle autorità di contrasto di fornire un riscontro all'UIF circa l'utilizzo delle informazioni fornite.***

Or. en

Emendamento 425
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita all'UIF la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione e appurare il sospetto.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita all'UIF la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione e appurare il sospetto. ***Gli Stati membri garantiscono che le UIF abbiano facoltà di effettuare controlli ufficiali e di adottare le misure previste nella presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 426
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. 1. Le UIF assicurano quanto segue:

(a) L'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali sull'attuazione delle

norme stabilite dalla presente direttiva;

(b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse;

(c) esse dispongono di, o hanno accesso a un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali in modo efficiente ed efficace;

(d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e un adeguato livello di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente.

2. Le UIF garantiscono l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 1 devono essere pienamente rispettati da ogni UIF a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.

Or. en

Motivazione

Equivalente al regolamento (CE) n. 882/2004

Emendamento 427
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Le UIF procedono a revisioni dei conti interne o possono far eseguire revisioni dei conti esterne, e prendono le misure appropriate, alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi della presente direttiva. Tali revisioni dei conti sono soggette a un esame indipendente e sono

svolte in modo trasparente.

Or. en

Motivazione

Equivalente al regolamento (CE) n. 882/2004

Emendamento 428
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. La Commissione coordina senza ritardo l'azione intrapresa dagli Stati membri quando, in seguito a informazioni ricevute dagli Stati membri o da altre fonti, viene a conoscenza di attività che sono o appaiono contrarie alla normativa antiriciclaggio di proventi di attività criminose e sono di particolare interesse a livello di Unione, in particolare se:

(a) tali attività hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri;

(b) si presume che siano state condotte attività analoghe in diversi Stati membri; oppure

(c) gli Stati membri non sono in grado di concordare un'azione appropriata in caso di non conformità.

Se i controlli ufficiali a destinazione evidenziano casi ripetuti di non conformità, l'UIF che ha effettuato il controllo informa immediatamente la Commissione e l'UIF degli altri Stati membri.

La Commissione ha facoltà di:

(a) in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in

loco;

(b) chiedere all'autorità competente dello Stato membro di invio di intensificare i suoi controlli ufficiali in merito e di riferire sull'azione e sulle misure intraprese.

Or. en

Motivazione

Equivalente al regolamento (CE) n. 882/2004

Emendamento 429
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che le trasmette. Le informazioni sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che le trasmette, ***o in alternativa all'UIF dello Stato membro in cui è stabilito l'ente obbligato***. Le informazioni sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 8, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 430
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è ***situato*** l'ente ***o la persona che le trasmette***. Le informazioni

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è ***stabilito*** l'ente ***obbligato***. Le informazioni sono trasmesse dalla

sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 8, paragrafo 4.

persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 8, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Occorre che l'attività sospetta sia segnalata solo all'UIF dello Stato membro d'origine o della succursale. Insieme ai vari obblighi di segnalazione e linguistici delle autorità di contrasto, un obbligo locale di segnalazione provocherebbe un aumento significativo degli oneri di conformità.

Emendamento 431

Véronique Mathieu Houillon, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli enti obbligati di inviare sistematicamente all'UIF di ciascuno Stato membro interessato dall'operazione segnalata, altri tipi di informazioni, come le operazioni basate su soglie definite a livello nazionale in merito a situazioni specifiche considerate a rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con tutti gli elementi pertinenti di informazione.

Or. en

Emendamento 432

Philippe De Backer

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Emendamento

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) **ed e) nonché le professioni e le categorie di attività economiche di cui all'articolo 4**, gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 433

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri **possono designare un idoneo** organo di autoregolamentazione della professione **come** autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Emendamento

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri **devono offrire all'**organo di autoregolamentazione della professione **l'opzione di essere l'**autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

In tutti i casi, gli Stati membri devono fornire i mezzi e il modo per garantire la tutela della segretezza professionale, della riservatezza e della privacy.

Or. en

Emendamento 434

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **esonerano** dagli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, **limitatamente ai casi in cui l'esonero riguarda** informazioni che essi ricevono dal cliente, o ottengono sul cliente, nel corso dell'accertamento della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Emendamento

2. Gli Stati membri **devono esonerare** dagli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari **riguardo alle** informazioni che essi ricevono dal cliente, o ottengono sul cliente, nel corso dell'accertamento della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Or. en

Emendamento 435

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente** dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

Gli Stati membri **garantiscono che gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti** dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **siano debitamente protetti da qualsiasi minaccia o atto ostile, trattamento o conseguenza avversa, nonché atto avverso o discriminatorio in ambito lavorativo. Gli Stati membri garantiscono assistenza giuridica gratuita a tali persone e forniscono canali di comunicazione sicura, compresi i canali anonimi, per le persone che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di**

Emendamento 436
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia, atto ostile, ***trattamento avverso o conseguenza avversa*** il dipendente ***o altro soggetto*** dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. ***Le AEV e l'UIF forniscono uno o più canali di comunicazione sicuri per consentire alle persone di riferire i propri sospetti in merito ad attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Tali canali assicurano che l'identità delle persone che forniscono informazioni sia nota unicamente alle AEV o all'UIF. Gli Stati membri garantiscono assistenza giuridica gratuita.***

Emendamento 437
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso

sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. *Essi garantiscono che vi siano programmi di protezione adeguati a tutela dei testimoni e degli informatori.*

Or. en

Emendamento 438

Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile *l'informatore e* il dipendente dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Or. en

Emendamento 439

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Capitolo 5 – titolo

Testo della Commissione

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DATI STATISTICI

Emendamento

PROTEZIONE DEI DATI, OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DATI STATISTICI

Or. en

Emendamento 440

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di **cinque** anni dalla fine del rapporto d'affari con il cliente. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. **Il periodo massimo di conservazione dalla fine del rapporto d'affari non supera i dieci anni;**

Emendamento

(a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di **due** anni dalla fine del rapporto d'affari con il cliente. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo **e laddove la proroga del periodo di conservazione dei dati sia giustificata in seguito a una valutazione caso per caso. La proroga massima del periodo di conservazione è di altri cinque anni.**

Or. en

Motivazione

Non è stata fornita alcuna motivazione riguardo al periodo di conservazione iniziale dei dati di cinque anni proposto.

Emendamento 441
Graham Watson

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti **richiesti**, per un periodo di cinque anni dalla fine del

Emendamento

(a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti **ottenuti**, per un periodo di cinque anni **dall'esecuzione**

rapporto d'affari con il cliente. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione **dalla fine del rapporto d'affari** non supera i dieci anni;

dell'operazione occasionale o dalla fine del rapporto d'affari con il cliente. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione non supera i dieci anni;

Or. en

Emendamento 442
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) i dati personali conservati non possono essere usati per uno scopo diverso rispetto a quello per cui sono stati conservati;

Or. en

Motivazione

Si pone l'enfasi sulla limitazione dello scopo. Per quanto riguarda la conservazione dei "dati commerciali", è opportuno menzionare un divieto generale di trattamento dei "dati commerciali" in un articolo relativo alla tutela dei dati. La sua menzione solo in riferimento alla conservazione potrebbe suggerire l'ammissibilità per altri scopi. L'eventuale menzione dei "dati commerciali" in tale articolo dovrebbe essere formulata con un linguaggio privo di ambiguità.

Emendamento 443
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di **cinque** anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. **Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni.**

Emendamento

(b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di **due** anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo **e laddove la proroga del periodo di conservazione dei dati sia giustificata in seguito a una valutazione caso per caso. La proroga massima del periodo di conservazione è di altri cinque anni.**

Or. en

Emendamento 444
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni

Emendamento

(b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni

dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni.

dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni. ***Le informazioni possono essere conservate per un periodo più lungo ove necessario per dare attuazione alle finalità commerciali delle operazioni o del precedente rapporto tra il cliente e l'ente obbligato.***

Or. en

Emendamento 445
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono

Emendamento

(b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono

continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni.

continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni. ***Le informazioni, tuttavia, possono essere conservate per un periodo più lungo ove necessario per dare attuazione alle finalità commerciali delle operazioni o del precedente rapporto d'affari tra il cliente e l'ente obbligato.***

Or. en

Emendamento 446

Graham Watson

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di

Emendamento

(b) le scritture e le registrazioni **delle operazioni**, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle

conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni.

operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni.

Or. en

Emendamento 447
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di predisporre adeguate procedure perché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente.

Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati **di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi 1 e 2**, di predisporre adeguate procedure perché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente.

Or. en

Emendamento 448
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Protezione dei dati

1. Riguardo al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente direttiva, si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di vigilanza europee, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. I dati personali sono trattati esclusivamente sulla base della presente direttiva al solo scopo di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

3. Il trattamento dei dati raccolti sulla base della presente direttiva per scopi commerciali è vietato.

Or. en

Emendamento 449
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

La raccolta, il trattamento e il trasferimento di informazioni per contrastare il riciclaggio sono considerati di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Or. en

Emendamento 450
Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri impongono ai loro enti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengono o

1. Gli Stati membri devono disporre di meccanismi nazionali e centralizzati che consentano loro di identificare prontamente se persone fisiche o giuridiche detengono o controllino conti bancari detenuti da enti finanziari sul

abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura.

loro territorio.

2. Gli Stati membri, inoltre, devono disporre di meccanismi che consentano alle autorità competenti di disporre di un meccanismo di identificazione dei beni senza preventiva notifica al proprietario.

3. Gli Stati membri impongono ai loro enti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura.

Or. fr

Motivazione

Pour une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est essentiel que les cellules de renseignement financier disposent d'informations sur les données bancaires, en un temps opportun et dans le respect de la confidentialité, au travers d'un registre centralisé. Cette proposition constitue un outil essentiel pour les cellules de renseignement financier et les autres autorités compétentes, le cas échéant, pour mener des enquêtes et des analyses efficaces des soupçons de blanchiment. Les Etats membres doivent donc considérer que l'établissement d'une base de données centralisée contenant des informations bancaires est une solution plus efficace, tant en termes de sécurité que de confidentialité, que de requérir l'information directement auprès des banques établies dans les Etats membres.

Emendamento 451 Cornelis de Jong

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri impongono ai loro enti

Emendamento

Gli Stati membri impongono ai loro enti

obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura.

obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura, ***tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle domande di informazioni.***

Or. en

Emendamento 452
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, tra cui: numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF e relativo seguito, e, su base annua, numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

Emendamento

(b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, tra cui: numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF e relativo seguito, e, su base annua, numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati. ***I dati raccolti sono disaggregati per tipo di attività criminosa.***

Or. en

Emendamento 453
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la normativa del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli enti obbligati **adottino** misure supplementari **per far fronte in modo efficace al rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le autorità di vigilanza del paese di origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti del paese di origine **prendono in considerazione** azioni di vigilanza supplementari, tra cui, **se del caso, la richiesta** al gruppo finanziario di chiudere le operazioni nel paese **ospitante**.

Emendamento

4. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la normativa del paese terzo non consente ***l'adeguata verifica della clientela*** e l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli enti obbligati ***provvedono affinché le succursali e le filiali controllate a maggioranza nel paese terzo pertinenti applichino*** misure supplementari ***per gestire i rischi*** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne informino le autorità di vigilanza del paese di origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti del paese di origine ***adottano*** azioni di vigilanza supplementari, tra cui ***l'effettuazione di controlli supplementari sul gruppo finanziario. Qualora le misure supplementari non siano ancora sufficienti, le autorità competenti del paese di origine esigono dagli enti obbligati di astenersi dallo stabilire rapporti d'affari e dall'intraprendere operazioni. Qualora il rapporto d'affari esista già, le autorità competenti esigono che tale rapporto sia interrotto mediante l'annullamento del contratto d'affari o altre misure efficaci. Qualora l'insieme delle misure non sia ancora efficace, le autorità competenti impongono al gruppo finanziario di chiudere le operazioni nel paese terzo pertinente.***

Or. en

Emendamento 454
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la normativa del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli enti obbligati **adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le autorità di vigilanza del paese di origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti del paese di origine prendono in considerazione azioni di vigilanza supplementari, tra cui, se del caso, la richiesta al gruppo finanziario di chiudere le operazioni nel paese ospitante.**

Emendamento

4. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la normativa del paese terzo non consente **obblighi di adeguata verifica della clientela e** l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli enti obbligati **siano tenuti ad assicurare che le loro succursali, filiali, attività esternalizzate e società controllate a maggioranza in detto paese terzo non instaurino o proseguano rapporti d'affari e non effettuino operazioni. Qualora esista già un rapporto d'affari, l'ente obbligato è tenuto ad assicurarne la cessazione annullando il contratto commerciale o mediante altre misure efficaci.**

Or. en

Emendamento 455

Timothy Kirkhope

a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 4 e l'azione minima che gli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) devono intraprendere laddove la normativa del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure prescritte dai paragrafi 1 e 2. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

5. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 4 e l'azione minima che gli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) devono intraprendere laddove la normativa del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure prescritte dai paragrafi 1 e 2. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 456

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri impongono all'ente obbligato di adottare misure proporzionate ai suoi rischi, natura e dimensioni, affinché i dipendenti *interessati* siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.

Emendamento

Gli Stati membri impongono all'ente obbligato di adottare misure proporzionate ai suoi rischi, natura e dimensioni, affinché i dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 457

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti *interessati* a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Emendamento

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Or. en

Emendamento 458

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti interessati a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Emendamento

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti interessati a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati designino un alto funzionario responsabile delle politiche e procedure antiriciclaggio dell'ente.

Or. en

Emendamento 459
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri esigono che gli enti obbligati designino il membro o i membri dell'organo di gestione che sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per assicurare la conformità alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 460
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri esigono che gli enti obbligati designino il membro o i membri del consiglio di gestione che sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per assicurare la conformità alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 461

Jürgen Klute

Proposta di direttiva

Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri esigono che gli enti obbligati designino il membro o i membri del consiglio di gestione che sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per assicurare la conformità alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 462

Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva

Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri esigono che gli enti obbligati designino il membro o i membri del consiglio di gestione che sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per assicurare la conformità alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 463
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo ***agli enti obbligati*** sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

Or. en

Emendamento 464
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo ***agli enti obbligati*** sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

Or. de

Emendamento 465
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute *e* i prestatori di servizi relativi a società e trust ***ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo ottengano un'autorizzazione.***

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute, i prestatori di servizi relativi a società e trust ***e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano adeguatamente regolamentati al fine di garantire la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno di fatto l'attività di tali enti o dei loro titolari effettivi.***

Or. en

Emendamento 466
Roberta Metsola

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute *e* i prestatori di servizi relativi a società e trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo ***ottengano un'autorizzazione.***

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute, i prestatori di servizi relativi a società e trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo ***siano regolamentati al fine di garantire la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno di fatto l'attività di tali enti o dei loro titolari effettivi.***

Or. en

Motivazione

Dato che l'articolo 44, paragrafo 1, affronta ambiti che non sono ancora armonizzati a livello di Unione (in particolare i servizi di gioco d'azzardo), il relatore ritiene che sia necessario garantire che il presente articolo sia in linea con la base giuridica e l'approccio generale basato sui rischi della direttiva, per non imporre misure tese ad armonizzare ambiti che vanno al di là dei suoi scopi e obiettivi. Il relatore propone pertanto di collegare direttamente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 44 e di modificare il considerando 38 per chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo 44.

Emendamento 467
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, **paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) ed e)**, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Emendamento

3. in relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Or. de

Emendamento 468
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) **ed e)**, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Emendamento

3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d), e) **e g)**, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Or. en

Motivazione

Sebbene lo sport professionistico sia particolarmente esposto al riciclaggio di denaro, spesso associato alla frode fiscale e alla manipolazione dei risultati, le raccomandazioni riviste del GAFI e la proposta della Commissione di una quarta direttiva antiriciclaggio non affrontano la problematica. Onde colmare la lacuna, lo sport professionistico deve essere soggetto alla quarta direttiva antiriciclaggio, analogamente a quanto avviene per le altre professioni in ambito non finanziario.

Emendamento 469

Emine Bozkurt

Proposta di direttiva

Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) ed e), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Emendamento

3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) ed e), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali **condannati negli ambiti summenzionati** o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Or. en

Emendamento 470

Ana Gomes, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità

e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri assicurano che il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, compresi standard in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfatti i requisiti di integrità e disponga di competenze adeguate.

e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri assicurano che il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, compresi standard in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfatti i requisiti di integrità e disponga di competenze adeguate. ***Gli Stati membri assicurano che non sorgano conflitti di interessi tra i membri del consiglio e il personale delle autorità competenti. Esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di una persona è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica, professionale o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con l'ente obbligato.***

Or. en

Emendamento 471
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

Emendamento

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto. ***Le autorità competenti incaricate della vigilanza degli enti creditizi e finanziari verificano l'adeguatezza della consulenza legale ricevuta al fine di ridurre l'arbitraggio normativo in caso di pianificazione ed elusione fiscale aggressive.***

Or. en

Emendamento 472
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

Emendamento

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, **gli uffici dei tribunali fallimentari**, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

Or. it

Emendamento 473
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ciascuno Stato membro assicura che gli enti obbligati che **gestiscono** succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva.

Emendamento

4. Ciascuno Stato membro assicura che gli enti obbligati che **forniscono servizi mediante** succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva. **Gli enti obbligati che operano sulla base del principio della libera prestazione di servizi sono soggetti unicamente alle disposizioni e alla valutazione del rischio degli Stati membri in cui sono stabiliti di cui alla presente direttiva.**

Or. en

Motivazione

L'applicazione degli obblighi e delle valutazioni dei rischi da parte dello Stato membro ospitante alle imprese che prestano servizi su base transfrontaliera senza alcuna presenza

fisica porterà all'erosione del mercato unico. L'emendamento proposto chiarisce che l'attività transfrontaliera non è interessata dalla disposizione.

Emendamento 474

Graham Watson

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ciascuno Stato membro **assicura** che gli enti obbligati che gestiscono succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva.

Emendamento

4. Ciascuno Stato membro **esige** che gli enti obbligati che gestiscono succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 475

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano che **le autorità competenti che** applicano un approccio alla vigilanza in funzione del rischio:

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che **quando** applicano un approccio alla vigilanza in funzione del rischio, **le autorità competenti:**

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri garantiscano un approccio basato sul rischio ed evitino che le autorità competenti applichino un approccio limitato al singolo caso.

Emendamento 476

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione **può prestare** l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Può indire riunioni periodiche con i** rappresentanti delle UIF degli Stati membri **per agevolare la cooperazione e per procedere a scambi di opinioni sulle questioni legate alla cooperazione.**

Emendamento

La Commissione **presta** l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Indice una riunione periodica della piattaforma delle UIF dell'UE, costituita dai** rappresentanti delle UIF degli Stati membri **e, ove opportuno, riunioni della piattaforma delle UIF dell'UE con l'ABE, l'AEAP o l'AESFEM. La piattaforma delle UIF dell'UE è istituita per formulare orientamenti sui problemi di attuazione pertinenti per le UIF e gli enti di segnalazione, agevolare le attività delle UIF, in particolare nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'analisi congiunta, condividere informazioni sulle tendenze e i fattori di rischio nel mercato interno e garantire la partecipazione delle UIF alla governance del sistema FIU.net.**

Or. en

Emendamento 477
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione **può prestare** l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Può indire riunioni periodiche con i** rappresentanti delle UIF degli Stati membri **per agevolare la cooperazione e per procedere a scambi di opinioni sulle questioni legate alla cooperazione.**

Emendamento

La Commissione **presta** l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Indice una riunione periodica della piattaforma delle UIF dell'UE, costituita dai** rappresentanti delle UIF degli Stati membri **e, ove opportuno, riunioni della piattaforma delle UIF dell'UE con l'ABE, l'AEAP o l'AESFEM. La piattaforma delle UIF**

dell'UE è istituita per formulare orientamenti sui problemi di attuazione pertinenti per le UIF e gli enti di segnalazione, agevolare le attività delle UIF, in particolare nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'analisi congiunta, condividere informazioni sulle tendenze e i fattori di rischio nel mercato interno e garantire la partecipazione delle UIF alla governance del sistema FIU.net.

Or. en

Emendamento 478
Graham Watson

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione può prestare l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Può indire** riunioni periodiche con i rappresentanti delle UIF degli Stati membri per agevolare la cooperazione e per procedere a scambi di opinioni sulle questioni legate alla cooperazione.

Emendamento

La Commissione può prestare l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Indice** riunioni periodiche con i rappresentanti delle UIF degli Stati membri per agevolare la cooperazione e per procedere a scambi di opinioni sulle questioni legate alla cooperazione.

Or. en

Emendamento 479
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano la massima cooperazione possibile tra le UIF, siano esse autorità amministrative, di polizia,

Emendamento

Gli Stati membri assicurano la massima cooperazione possibile tra le UIF, **comprese quelle di paesi terzi**, siano esse

giudiziarie o ibride.

autorità amministrative, di polizia,
giudiziarie o ibride.

Or. en

Emendamento 480

Véronique Mathieu Houillon, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, quando un'UIF dell'Unione desidera ottenere informazioni supplementari da un ente obbligato di un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata all'UIF dello Stato membro sul cui territorio è situato l'ente obbligato. Tale UIF trasferisce prontamente le richieste e le risposte senza filtrarle.

Or. en

Emendamento 481

Cornelis de Jong

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che ***le UIF adottino tutte le misure necessarie, ivi comprese misure di sicurezza, per garantire che le*** informazioni comunicate ai sensi degli articoli 49 e 50 ***siano accessibili*** ad altre autorità, agenzie o servizi ***solo*** previa autorizzazione dell'UIF che le fornisce.

Gli Stati membri provvedono a che ***la diffusione delle*** informazioni comunicate ai sensi degli articoli 49 e 50 ***da parte dell'UIF ricevente*** ad altre autorità, agenzie o servizi, ***o qualsiasi utilizzo di tali informazioni per fini amministrativi, investigativi, processuali o giudiziari, al di là di quelli originariamente approvati, sia soggetta alla*** previa autorizzazione dell'UIF che le fornisce. ***È opportuno che l'UIF ricevente protegga le informazioni***

*scambiate allo stesso modo in cui
proteggerebbe le informazioni ricevute da
fonti nazionali e coerentemente con gli
obblighi in materia di privacy e protezione
dei dati.*

Or. en

Emendamento 482
Bill Newton Dunn, Graham Watson, Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro *incoraggia* la propria UIF *a comunicare* con le omologhe tramite canali protetti *e a utilizzare la rete informatica decentralizzata FIU.net.*

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro *esige che* la propria UIF *comunichi* con le omologhe tramite canali protetti.

Or. en

Emendamento 483
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro incoraggia la propria UIF a comunicare con le omologhe tramite canali protetti *e a utilizzare la rete informatica decentralizzata FIU.net.*

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro incoraggia la propria UIF a comunicare con le omologhe tramite canali protetti.

Or. en

Emendamento 484
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro incoraggia la propria UIF a comunicare con le omologhe tramite canali protetti **e a utilizzare la rete informatica decentralizzata FIU.net.**

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro incoraggia la propria UIF a comunicare con le omologhe tramite canali protetti.

Or. en

Motivazione

Una direttiva dovrebbe definire risultati e obiettivi, non precisare gli strumenti per raggiungerli. Dovrebbe quindi essere possibile scegliere i "canali di comunicazione protetti" migliori e più efficienti. La definizione dello strumento FIU.net nella direttiva è pertanto impossibile, da un punto di vista giuridico e per ragioni di ordine pratico. Lo stesso dicasi del considerando 40.

Emendamento 485
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro incoraggia la propria UIF a comunicare con le omologhe **tramite canali protetti e a utilizzare la rete informatica decentralizzata FIU.net.**

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro incoraggia la propria UIF a comunicare con le omologhe.

Or. en

Motivazione

Impedisce che la direttiva diventi obsoleta al momento dell'adozione.

Emendamento 486
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi per l'applicazione di tecnologie sofisticate. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi per l'applicazione di tecnologie sofisticate ***in collaborazione con l'Europol***. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Or. en

Emendamento 487

Timothy Kirkhope

a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi per l'applicazione di tecnologie sofisticate. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi per l'applicazione di tecnologie sofisticate ***in collaborazione con l'Europol***. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Or. en

Motivazione

Le parole "in collaborazione con l'Europol" andrebbero aggiunte per tenere pienamente conto dell'accordo tra le UIF e l'Europol al fine di utilizzare la rete informativa sicura dell'Europol SIENA per lo scambio di informazioni.

Emendamento 488
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **assicurano che le** UIF **cooperino** con l'Europol alla conduzione di analisi transfrontaliere riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri **incoraggiano la** **collaborazione delle** UIF con l'Europol alla conduzione di analisi transfrontaliere riguardanti almeno due Stati membri.

Or. en

Emendamento 489
Bill Newton Dunn, Graham Watson, Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **assicurano che** le UIF **cooperino** con l'Europol alla conduzione di analisi transfrontaliere riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri **incoraggiano** le UIF **a cooperare** con l'Europol alla conduzione di analisi transfrontaliere riguardanti almeno due Stati membri.

Or. en

Emendamento 490
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **assicurano che** le UIF **cooperino** con l'Europol alla conduzione di analisi transfrontaliere riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri **incoraggiano** le UIF **a cooperare** con l'Europol alla conduzione di analisi transfrontaliere riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento 491
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le UIF cooperino con l'Europol **alla conduzione di** analisi **transfrontaliere** riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le UIF cooperino con l'Europol **alle** analisi **di casi transfrontalieri in corso** riguardanti almeno due Stati membri.

Motivazione

L'articolo 3 della decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2009/371/GAI), definisce l'obiettivo dell'Europol di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. Ai sensi dell'articolo 4, le attività di riciclaggio di proventi illeciti rientrano tra le competenze dell'Europol. Pertanto è necessario coinvolgere l'Europol nell'analisi dei casi in corso aventi dimensione transfrontaliera.

Emendamento 492
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le UIF cooperino con l'Europol **alla conduzione di** analisi **transfrontaliere** riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le UIF cooperino con l'Europol **alle** analisi **di casi transfrontalieri in corso** riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento 493
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 54 bis

Accordi commerciali con paesi terzi

La Commissione assicura che gli eventuali accordi commerciali con paesi terzi includano gli strumenti appropriati per la lotta contro i reati finanziari e i flussi illeciti di denaro da e verso detti paesi. A tal fine, gli accordi di libero scambio con i paesi terzi devono includere, come regola generale, lo scambio automatico di informazioni, incluse quelle sui flussi di capitali e la tassazione, un'efficace cooperazione con le autorità finanziarie e devono essere rinegoziati qualora non contengano tali misure.

Or. en

Emendamento 494
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, **anche in casi in cui gli enti obbligati si affidino a terzi per adempiere gli obblighi di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri, inoltre, garantiscono che tali terzi**

possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 495
Frank Engel, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. ***Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.***

Or. en

Emendamento 496
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano adottare opportune misure amministrative e infliggere sanzioni amministrative laddove gli enti obbligati violino le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, e ne assicurano l'applicazione. Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano adottare opportune misure amministrative e infliggere sanzioni amministrative laddove gli enti obbligati ***di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi 1 e 2***, violino le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, e ne assicurano l'applicazione. Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 497
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente articolo si applica almeno alle situazioni in cui gli enti obbligati danno prova di inadempienze sistematiche in relazione agli obblighi di cui ai seguenti articoli:

Emendamento

1. Il presente articolo si applica almeno alle situazioni in cui gli enti obbligati **di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi 1 e 2** danno prova di inadempienze sistematiche in relazione agli obblighi di cui ai seguenti articoli:

Emendamento 498
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 32, **33** e 34 (segnalazione di operazioni sospette);

Emendamento

(b) 32 e 34 (segnalazione di operazioni sospette);

Emendamento 499
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della

Emendamento

(a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della

violazione;

violazione, *se necessario e proporzionato in seguito a una valutazione caso per caso*;

Or. en

Emendamento 500
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per tutti i membri dell'organo di gestione dell'ente obbligato considerati responsabili, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti;

Emendamento

(d) per tutti i membri dell'organo di gestione dell'ente obbligato considerati responsabili, l'interdizione temporanea o **permanente** dall'esercizio di funzioni in seno a enti;

Or. en

Emendamento 501
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per tutti i membri dell'organo di gestione **dell'ente obbligato** considerati responsabili, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti;

Emendamento

(d) per tutti i membri dell'organo di gestione **degli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi 1 e 2**, considerati responsabili, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti;

Or. en

Emendamento 502
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al **10%** del suo fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente;

Emendamento

(e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al **20%** del suo fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 503
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a **5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva;**

Emendamento

(f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a **un importo illimitato;**

Or. en

Emendamento 504
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) sanzioni amministrative pecuniarie fino **al doppio dell'**importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati.

Emendamento

(g) sanzioni amministrative pecuniarie fino **a dieci volte superiori all'**importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati.

Or. en

Emendamento 505
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) richiesta di congelamento e/o sequestro di attivi.

Or. en

Emendamento 506
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. ***Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.***

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.

Or. en

Emendamento 507
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, ***a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.*** Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti ***pubblicano*** le sanzioni in forma anonima.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, ***se necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso,*** senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti ***possono pubblicare*** le sanzioni in forma anonima.

Or. en

Emendamento 508
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, ***a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.*** Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti ***pubblicano*** le sanzioni in forma anonima.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti ***pubblicano*** le sanzioni in forma anonima.

Emendamento 509
Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono l'ampio ricorso alla confisca di beni non basata su una condanna in base a sufficienti margini di probabilità, alla confisca estesa e alla confisca relativa a terzi. In tutti i casi, la confisca deve essere ordinata da un tribunale civile o penale.

Emendamento 510
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

soppresso

(a) la gravità e la durata della violazione;

(b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

(c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

(d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

(e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

(f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;

(g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Or. en

Emendamento 511
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) se del caso, la misura in cui un dipendente è stato incoraggiato o sottoposto a pressioni per agire in un determinato modo dalla regolamentazione, dalle istruzioni e dalle prassi interne dell'ente di cui trattasi;

Or. en

Emendamento 512
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16

3. Per assicurare l'applicazione coerente e un effetto deterrente nell'Unione, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano

del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 513
Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 514
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro **18 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 515
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) adeguata tutela **dei dipendenti di enti che** segnalano violazioni **commesse all'interno di tali enti;**

Emendamento

(b) adeguata tutela, **compreso il totale anonimato, di quanti segnalano potenziali o effettive violazioni, in particolare e fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano i procedimenti giudiziari, la riservatezza dell'identità di tali persone durante tutte le fasi della procedura;**

Or. en

Emendamento 516
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) adeguata tutela per il presunto responsabile;

Or. en

Emendamento 517
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) adeguata tutela da trattamenti sfavorevoli sul lavoro e assistenza legale sia per la persona che riferisce che per il presunto responsabile;

Or. en

Emendamento 518
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 58 bis

- 1. Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva avviene conformemente alla direttiva 95/46/CE e, ove pertinente, al regolamento (CE) n. 45/2001. L'ulteriore trattamento dei dati a fini commerciali è vietato.***
- 2. L'accesso della persona interessata alle informazioni contenute nella segnalazione di un'operazione sospetta è vietato. Con l'eccezione delle informazioni contenute nella segnalazione di***

un'operazione sospetta, qualora i diritti della persona interessata siano indebitamente limitati o ristretti dagli enti obbligati o dalle autorità competenti, la persona interessata può fare presente la questione all'autorità preposta alla protezione dei dati, a norma della direttiva 95/46/CE.

Or. en

Emendamento 519
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 58 bis

Poteri delegati

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 62.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente*

notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 520

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro **quattro** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della stessa e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro **tre** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della stessa **nei singoli Stati membri** e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. **La relazione comprende anche la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le misure adottate dagli Stati membri per la mitigazione del rischio, la loro effettiva attuazione ed efficacia.**

Ai fini del primo comma, gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione quali passi sono stati intrapresi per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi esistenti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le relative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché le informazioni riguardanti i metodi di riciclaggio, l'efficacia delle misure adottate e le indagini relative ai casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Or. de

Emendamento 521
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della stessa e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della stessa e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione include una valutazione degli effetti degli accordi commerciali tra l'UE e i paesi terzi in merito alla lotta contro i reati finanziari e raccomandazioni per gli attuali e futuri accordi commerciali volte a contrastare efficacemente i reati finanziari.

Or. en

Emendamento 522
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento

europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della direttiva, una relazione sulle disposizioni in materia di reati fiscali gravi e sulle sanzioni negli Stati membri, sulla rilevanza transfrontaliera dei reati fiscali e sull'eventuale necessità di adottare una procedura coordinata nell'UE e, se del caso, una proposta legislativa.

Or. de

Emendamento 523

Frank Engel

Proposta di direttiva

Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi.

Or. en

Emendamento 524

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi.

Or. en

Emendamento 525
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) enti obbligati, quando sono soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della presente direttiva e hanno efficacemente attuato tali requisiti;

Or. en

Emendamento 526
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) enti obbligati, quando sono soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della presente direttiva e hanno efficacemente attuato tali requisiti.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela dovrebbero continuare a essere ammessi nel quadro della quarta direttiva antiriciclaggio in relazione ai conti collettivi gestiti da notai e avvocati, per prevenire eccessivi oneri amministrativi e trattamenti dei dati da parte degli enti obbligati. La formulazione deriva in parte dal considerando 23 della terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE) e dalla nota interpretativa 10, paragrafo 17, lettera a) ter delle norme GAFI rivedute.

Emendamento 527

Frank Engel, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva

Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) accordi di risparmio a lungo termine orientati allo scopo che fungono, ad esempio, da tutela delle prestazioni pensionistiche o per l'acquisizione di immobili per uso proprio e laddove i pagamenti in ingresso originino da un conto di pagamento identificato ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva.

Or. en

Emendamento 528

Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) prodotti finanziari di basso valore in cui il rimborso viene effettuato tramite un conto bancario a nome del cliente;

Or. en

Emendamento 529
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) prodotti finanziari finalizzati ad attività finanziarie fisiche sotto forma di contratti di locazione o di credito al consumo di basso valore, purché le operazioni siano effettuate tramite conti bancari.

Or. en

Emendamento 530
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) polizze di risparmio a lungo termine, finalizzate ad esempio ad assicurare la previdenza pensionistica o l'acquisto di un immobile ad uso proprio, e per le quali i versamenti avvengono attraverso un conto bancario identificato ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva.

Or. de

Emendamento 531
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) rapporti d'affari o operazioni a distanza dove l'identità può essere verificata elettronicamente;

Or. en

Emendamento 532
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) prodotti, servizi e transazioni identificati come a basso rischio dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Or. en

Emendamento 533
Peter Simon

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ***altri*** Stati membri dell'UE;

(a) Stati membri dell'UE;

Or. de

Emendamento 534
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) giurisdizioni identificate dalla Commissione che dispongono di misure antiriciclaggio equivalenti a quelle indicate dalla presente direttiva e da altre norme e regolamenti correlati dell'Unione.

Or. en

Emendamento 535
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

(b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire ***o consentire*** l'anonimato;

Or. en

Emendamento 536
Peter Simon

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) rapporti d'affari od operazioni a distanza;

soppresso

Or. de

Emendamento 537
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rapporti d'affari od operazioni a distanza;

Emendamento

(c) rapporti d'affari od operazioni a distanza **senza garanzie quali la verifica elettronica dell'identità;**

Or. en

Emendamento 538
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rapporti d'affari od operazioni a distanza;

Emendamento

(c) rapporti d'affari od operazioni a distanza, **ad esempio la verifica elettronica dell'identità;**

Or. en

Motivazione

Ove disponibili, le forme elettroniche di verifica dell'identità dei clienti possono mitigare con successo il rischio di usurpazione di identità legato ai rapporti d'affari a distanza.

Emendamento 539
Graham Watson

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 540
Peter Simon

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

soppresso

Or. de

Emendamento 541
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

(e) l'uso di tecnologie o pratiche commerciali nuove o in evoluzione, compresi nuovi meccanismi di distribuzione per prodotti nuovi o preesistenti, se non accompagnato da adeguate garanzie.

Or. en

Emendamento 542

Graham Watson, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds

Proposta di direttiva

Allegato 3 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, per esempio, dalle Nazioni Unite;

Emendamento

(c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, per esempio, dalle Nazioni Unite **e dall'Unione europea**;

Or. en

Emendamento 543

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva

Allegato 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III bis

Il seguente è un elenco non limitativo delle contromisure che gli Stati membri possono imporre, come misura minima, ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 2:

a) Obbligare gli istituti finanziari ad applicare elementi specifici delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

b) Introdurre meccanismi di segnalazione rafforzati pertinenti o la segnalazione sistematica delle operazioni.

c) Vietare lo stabilimento di succursali o controllate o uffici di rappresentanza di enti finanziari del paese interessato o comunque considerare il fatto che l'ente finanziario interessato proviene da un paese che non dispone di sistemi finanziari adeguati per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del

terrorismo.

d) Vietare agli enti finanziari di stabilire succursali o uffici di rappresentanza nel paese in questione, o tener conto in altro modo del fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza si trova in un paese che non dispone di adeguati sistemi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

e) Limitare i rapporti d'affari o le operazioni finanziarie con il paese riconosciuto e le persone stabiliti in detto paese.

f) Vietare agli enti finanziari di fare affidamento su terzi stabiliti nel paese interessato per la conduzione di taluni elementi dell'adeguata verifica della clientela.

g) Obbligare gli enti finanziari a rivedere e modificare o, se del caso, terminare i rapporti di corrispondenza bancaria con gli enti finanziari nel paese interessato.

h) Imporre una maggiore vigilanza e/o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le controllate degli enti finanziari aventi sede nel paese in questione.

i) Imporre obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e controllate situate nel paese in questione.

Or. fr

Motivazione

Il doit être obligatoire pour tous les Etats membres d'appliquer des mesures de vigilances renforcées à toutes les transactions qui impliquent des juridictions non coopératives. Par ailleurs, les recommandations 10 et 19 du GAFI (et leurs notes interprétatives) doivent être transposées au niveau communautaire : la Directive doit prévoir que les vigilances renforcées prévues à la note interprétative de la recommandation 10 (§20) sont une boîte à outils fournissant les mesures que les Etats membres doivent appliquer aux pays « listés ». La Directive doit, au moins prévoir que les contre-mesures que les Etats membres doivent appliquer en cas d'appel du GAFI à le faire sont incluses dans l'une des mesures listées au § 2 de la note interprétative de la recommandation 19. L'Union européenne doit endossées les

vigilances renforcées du GAFI mais doit aussi être libre de compléter ces vigilances renforcées par d'autres mesures. Enfin, il est proposé d'introduire une obligation pour chaque Etat membre de notifier à la Commission les mesures prises contre les juridictions non coopératives et, le cas échéant, contre un Etat tiers non listé.

Emendamento 544
Sven Giegold, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Allegato 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III bis

Il seguente è un elenco non limitativo delle contromisure che gli Stati membri possono imporre, come misura minima, ai sensi dell'articolo 6 bis:

- Esigere che gli enti obbligati contemplati dalla presente direttiva applichino idonee misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.***
- Introdurre meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni.***
- Vietare lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro di succursali o controllate o uffici di rappresentanza di enti del paese interessato o comunque considerare il fatto che l'ente finanziario interessato proviene da un paese che non dispone di sistemi finanziari adeguati per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.***
- Vietare agli enti finanziari di stabilire succursali o uffici di rappresentanza nel paese in questione, o tener conto in altro modo del fatto che l'ente finanziario interessato appartiene a un paese che non dispone di adeguati sistemi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.***
- Limitare i rapporti d'affari o le operazioni finanziarie con il paese***

riconosciuto o gli enti o le persone stabiliti in detto paese.

- Vietare agli enti e alle persone contemplati dalla presente direttiva di fare affidamento su terzi stabiliti nel paese interessato per la conduzione dell'adeguata verifica della clientela.

- Chiedere agli enti contemplati dalla presente direttiva di rivedere e modificare o, se del caso, terminare i rapporti con enti finanziari nel paese interessato.

- Imporre una maggiore vigilanza e/o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le controllate degli enti aventi sede nel paese in questione.

- Imporre obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e controllate situate nel paese in questione.

Or. en

Emendamento 545

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva

Allegato 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III ter

Il seguente è un elenco delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che gli Stati membri devono adottare, come minimo, per l'applicazione dell'articolo 16 bis, paragrafo 3:

a) Ottenere informazioni supplementari sul cliente (ad es., occupazione, volume delle attività, informazioni disponibili mediante banche dati pubbliche, Internet ecc.) e aggiornare con maggiore regolarità i dati identificativi del cliente e

del titolare effettivo.

b) Ottenere ulteriori informazioni sulla natura prevista del rapporto d'affari.

c) Ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente.

d) Ottenere informazioni sulle ragioni alla base delle operazioni previste o eseguite.

e) Ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza ad avviare o proseguire il rapporto d'affari.

f) Effettuare una vigilanza rigorosa del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli previsti e selezionando le operazioni che richiedono un ulteriore esame.

g) Esigere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso una banca che adotta analoghe misure di adeguata verifica della clientela.

Or. fr

Motivazione

Il doit être obligatoire pour tous les États membres d'appliquer des mesures de vigilances renforcées à toutes les transactions qui impliquent des juridictions non coopératives. Par ailleurs, les recommandations 10 et 19 du GAFI (et leurs notes interprétatives) doivent être transposées au niveau communautaire : la Directive doit prévoir que les vigilances renforcées prévues à la note interprétative de la recommandation 10 (§20) sont une boîte à outils fournissant les mesures que les États membres doivent appliquer aux pays « listés ». La Directive doit, au moins prévoir que les contre-mesures que les États membres doivent appliquer en cas d'appel du GAFI à le faire sont incluses dans l'une des mesures listées au § 2 de la note interprétative de la recommandation 19. L'Union européenne doit endosser les vigilances renforcées du GAFI mais doit aussi être libre de compléter ces vigilances renforcées par d'autres mesures. Enfin, il est proposé d'introduire une obligation pour chaque État membre de notifier à la Commission les mesures prises contre les juridictions non coopératives et, le cas échéant, contre un État tiers non listé.

Emendamento 546

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

**Proposta di direttiva
Allegato 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III ter

Il seguente è un elenco non limitativo delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che gli Stati membri devono adottare, come minimo, per l'applicazione dell'articolo 16:

- Ottenere informazioni supplementari sul cliente (ad es., occupazione, volume delle attività, informazioni disponibili mediante banche dati pubbliche, Internet ecc.) e aggiornare con maggiore regolarità i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo.***
- Ottenere ulteriori informazioni sulla natura prevista del rapporto d'affari.***
- Ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente.***
- Ottenere informazioni sulle ragioni alla base delle operazioni previste o eseguite.***
- Ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza ad avviare o proseguire il rapporto d'affari.***
- Effettuare una vigilanza rigorosa del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli previsti e selezionando le operazioni che richiedono un ulteriore esame.***
- Esigere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso una banca che adotta analoghe misure di adeguata verifica della clientela.***

Or. en

**Emendamento 547
Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

Proposta di direttiva
Allegato 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III ter

Di seguito sono riportate le informazioni essenziali previste dall'articolo 29, paragrafo 3: la denominazione sociale, la prova dell'avvenuta costituzione, la forma giuridica e lo stato, l'indirizzo della sede legale, i principali elementi che disciplinano il funzionamento della società, l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione (statuto e atto costitutivo della società, elenco degli amministratori).

Or. fr